#### FRANCESCA CRISTIANI

# NUOVE TECNOLOGIE E TESTAMENTO: PRESENTE E FUTURO

#### **SOMMARIO:**

1. Premessa. — 2. Applicabilità delle nuove tecnologie alle singole forme di testamento. Il testamento olografo. — 2.1. (segue) Il testamento pubblico. — 2.2. (segue) Il testamento segreto. — 2.3. (segue) I testamenti speciali. — 2.4. (segue) Il testamento internazionale. — 3. Tecnologia informatica e registro generale dei testamenti. — 4. Notazioni conclusive

#### 1. PREMESSA.

La cronaca recente ha dato ampio risalto a questioni che coinvolgono il fenomeno successorio, in riferimento all'uso delle nuove tecnologie.

Vasta eco ha suscitato la notizia di un nuovo servizio, messo a disposizione da *Google*, tramite il quale ciascuno può decidere il destino della propria « identità digitale », e, con una scelta effettuabile via *web*, chiederne la distruzione in caso di inattività nella gestione, prolungatasi per un periodo tale da far presumere la morte dell'interessato, o affidarne la cura a persone da lui stesso individuate.

Notevole spazio è stato dato dalla stampa anche alla vicenda che ha coinvolto un noto attore hollywoodiano, che, intendendo disporre per successione di un'ingente collezione di musica « digitale », si è visto opporre l'ostacolo della incedibilità di tale materiale, concesso in licenza di uso personale, e come tale non disponibile.

Com'è noto, inoltre, con riferimento alle c.d. disposizioni anticipate di trattamento, da tempo si discute della opportunità di consentirne una redazione on line, che, per soggetti affetti da particolari e gravi patologie, potrebbe costituire, in concreto, l'unico modo possibile di manifestare la propria volontà in merito.

In relazione a queste vicende, che si riferiscono a problematiche tra loro ben distinte, attinenti sia alla possibile individuazione dell'oggetto della successione ereditaria, sia alla qualificazione giuridica dei soggetti coinvolti nei fenomeni accennati, si tende a parlare semplicisticamente di « testamento digitale », locuzione che forse più correttamente dovrebbe essere

Scientifico dei Referenti della Rivista secondo le correnti prassi nella comunità dei giuristi.

<sup>\*</sup> Il presente scritto è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato a un componente il Comitato

riferita alla forma del testamento, ovvero alle sue modalità concrete di redazione, a mezzo di strumenti informatici, fermo restando che l'utilizzazione della tecnologia digitale sta ponendo all'attenzione degli studiosi del fenomeno successorio nuove questioni pratiche, per le quali sarà indispensabile trovare adeguata soluzione, anche sotto il profilo giuridico.

Le riflessioni che seguono sono rivolte proprio ad analizzare le problematiche relative al « testamento digitale » in senso stretto, ovvero a verificare le prospettive di applicazione nel nostro ordinamento, de iure condito e de iure condendo, delle tecnologie informatiche al negozio testamentario, nelle differenti forme previste dalla legge italiana , anche con riferimento al registro generale dei testamenti.

# 2. APPLICABILITÀ DELLE NUOVE TECNOLOGIE ALLE SINGOLE FORME DI TESTAMENTO. IL TESTAMENTO OLOGRAFO.

Come è stato autorevolmente rilevato « nessun altro negozio giuridico soffre del formalismo da cui è gravato il testamento », « costretto, se non entro formule sacramentali, certamente entro schemi espressivi assai rigidi ancorché tendenzialmente intercambiabili »<sup>2</sup>: la necessità di osservare rigorosamente le forme<sup>3</sup> stabilite dalla legge a pena di invalidità ex art.

1 Ulteriori questioni, di natura internazionalprivatistica, potrebbero porsi in conseguenza di un'utilizzazione specifica delle nuove tecnologie nell'ambito di attribuzioni mortis causa realizzate, in ordinamenti stranieri, con il testamento o con strumenti ad esso alternativi: cfr. in proposito P. Gallo, voce Successioni in diritto comparato, in Digesto Disc. Priv., Torino, 1999, p. 187 ss.; M. Di Fabio, Le successioni nel diritto comparato, in Successioni e donazioni a cura di P. RESCIGNO, II, Padova, 1994; A. Zoppini, Le successioni in diritto comparato, in Trattato di diritto comparato, Torino, 2002, p. 123 ss. e, più recentemente, in G. ALPA, M.J. Bo-NELL, D. CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENO ZENCO-VICH, A. ZOPPINI, Diritto privato comparato, Roma, 2011, p. 418 ss.

<sup>2</sup> Le parole riportate nel testo si leggono in L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, vol. 4°, Le successioni a causa di morte, Tori-

no, 1997, p. 157.

<sup>3</sup> Risulta piuttosto arduo dare un quadro esaustivo dei contributi dottrinali in materia di forma del testamento. Ci limitiamo in questa sede a ricordare, tra gli altri, in generale, M. ALLARA, Il testamento, Padova, 1934; A. CICU, Il testamento, Milano, 1951, p. 98 ss.; P. RESCIGNO, L'interpretazione del testamento, Napoli, 1952; Ultime volontà e volontà della forma in Vita not. 1987, 20; e ancora Le successioni testamentarie, in Trattato breve delle suc-

cessioni e donazioni, a cura di P. Rescigno e M. Ieva, Padova, 2010, p. 727 ss.; C. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, p. 90 ss.; A. Liserre, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966 e, più recentemente, Il formalismo testamentario, in Tradizione e innovazione nel diritto successorio, Padova, 2007, p. 181 ss.; M. GIORGIANNI, voce Forma degli atti (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1968, che specificamente analizza la genesi e l'applicazione del formalismo negoziale distinguendo le varie tipologie di negozio (p. 993 e 997); G. AZZARITI, voce Successioni (diritto civile): successione testamentaria, in Noviss. Dig. it., Torino, 1977, p. 820 ss.; C. GIANNATTASIO, Delle successioni testamentarie, in Commentario Utet, Torino, 1978; L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. VI, Torino, 1982, p. 30 ss.; G. CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, in Commentario diretto da DE MAR-TINO, Novara, 1982; C.M. BIANCA, Diritto civile, La famiglia e le successioni, Milano, 1985, p. 635 ss.; G. Criscu•li, Il testamento. Corso di diritto civile, Palermo, 1985; G. Branca, Dei testamenti ordinari, in Commentario del codice civile a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna, 1986, p. 1 ss.; P. Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, p. 12 ss.; A. Gentili, Commento agli artt. 587-623, in Commentario al codice ci606 cod. civ. attribuisce specifico interesse all'indagine volta a verificare se ci sia — e quale possa essere — lo spazio per il perfezionamento del negozio testamentario, nelle forme previste nel nostro ordinamento, attraverso l'utilizzazione di mezzi informatici<sup>4</sup>.

Le caratteristiche del testamento olografo lo rendono, almeno *prima facie*, ontologicamente incompatibile con l'utilizzazione delle nuove tecnologie<sup>5</sup>.

Il primo elemento che contrasta in modo decisivo con l'ipotesi di applicazione degli strumenti informatici è rappresentato dall'olografia che, come suggerisce l'etimologia del termine e come precisa il primo comma dell'art. 601 del codice civile, fa riferimento alla integrale scrittura del testo di mano del testatore. È utile, in proposito, riflettere sulla ratio di tale previsione normativa, che deve essere ricercata soprattutto nella massima garanzia di riferibilità del testo al suo autore, sia sotto il profilo materiale — nel senso che la grafia di ogni singolo soggetto si riconnette a lui personalmente e rappresenta un'espressione tendenzialmente inimitabile, o comunque difficilmente riproducibile con sufficiente attendibilità, della personalità di egni singolo — sia sotto il profilo del maggior grado di certezza possibile circa l'esclusione della influenza di terzi che possano in qualche modo coartare la libertà di espressione e di determinazione del testatore.

vile diretto da Cendon, Libro II, Torino, 1991, p. 175 ss.; M.L. Loi, in Giurisprudenza sistematica a cura di W. BIGIAVI, Torino, 1992, p. 205 ss.; G. Tamburrino, voce Testamento (dir. priv.), in Enc. dir., 1992, Milano, p. 487; G. Bonilini, Il testamento. Lineamenti, Padova, 1995; lo stesso Autore analizza specificamente il negozio testamentario come documento nella voce Testamento, in Dig. disc. privat. sez. civ., Torino, 1997, p. 364, in Il negozio testamentario, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni a cura di G. Bonilini, 2009, Milano, p. 3 ss.; e ancora in Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2010 p. 213; cfr. altresì M. CANNIZzo, Successioni testamentarie, Roma, 1996; M. Tampieri, Formalismo testamentario e testamento olografo, in Riv. not., 1998, I, p. 119 ss.; M. Dogliotti, voce Successioni testamentarie, in Dig. disc. privat., sez. civ., Torino, 1999, p. 194; A. Pa-LAZZO, in Trattato di dirittto privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Le successioni, Milano, 2000, p. 630, affronta la problematica relativa all'interpretazione del testamento tra forma e contenuto; v. altresì M.C. TATARANO, Il testamento, in Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, VIII, 4, Napoli, 2003; G. CIAN, Il testamento nel sistema degli atti giuridici, in Tradizione e innovazione nel diritto successorio, cit., 2007, p. 155 ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, terza ed. a cura di A. FERRUCci e C. Ferrentino, Milano, 2009, p. 838

ss.; C. Cicala, La forma del testamento, in Trattato di diritto delle successioni a cura di G. Bonilini, cit., p. 1253 ss.; E. Marmocchi, Forma dei testamenti, in Trattato breve delle successioni e donazioni, cit., 2010, p. 845 ss. e La definizione di testamento in Riv. not., 2011, I, p. 750; V. Cuffaro, Il testamento in generale: caratteri e contenuto, in Trattato breve delle successioni e donazioni, cit., 2010, p. 797 ss.; R. Triola, Il testamento, Milano, 2012.

<sup>4</sup> Prende in esame la questione C. Ci-Cala, Disposizioni mortis causa, e innovazioni informatiche e tecnologiche, in Trattato di diritto delle successioni a cura di G. Bonilini, cit., p. 1427. Ipotizza, de iure condendo, un testamento orale registrato su supporto audio o ripreso in video G. Sciumbata, Patologia del testamento e recupero della volontà del de cuius, in Il Merito de Il Sole 24 Ore, n. 3/2006, p. 2 ss. Si veda altresì D. Fiorda, Il testamento su viedocassetta: libere considerazioni su di un futuro ormai alle porte, in Vita Not., 1995, suppl. al n. 1, XXXIV.

<sup>5</sup> Sulle caratteristiche del testamento olografo cfr., tra gli altri, A. Ambanelli, Il testamento olografo, in Trattato di diritto delle successioni a cura di G. Bonilini, cit., p. 1265 ss.; G. Branca, op. cit., p. 72 ss.; C. Gangi, op. cit., p. 131 ss.; G. Musolino, Aspetti formali e validità del testamento olografo, in NGCC 2005, II, p. 49 ss.; G. Tamburrino, op. cit., p. 488

<sup>6</sup> Sintetizza lo scopo della integrale

Il requisito della sottoscrizione <sup>7</sup> è previsto al fine di individuare con certezza la persona del testatore: lo si desume dal disposto del secondo comma dell'art. 602 cod. civ., che ha mitigato il rigore di coloro che ritenevano che il testamento fosse nullo in mancanza di indicazione del nome e cognome, espressamente prevedendo la validità della sottoscrizione nel caso che la stessa soddisfi la funzione sopra individuata.

L'ulteriore requisito di forma del testamento olografo è rappresentato dalla data, la cui assenza dà luogo ad invalidità (precisamente ad annullabilità) dell'atto, indipendentemente dalla necessità dell'indicazione di una determinata ragione che renda rilevante l'accertamento della data, a differenza dell'ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine di provare la non verità della stessa, ai sensi dell'art. 606 cod. civ. <sup>8</sup>. Infatti l'indicazione della data deve essere imprescindibilmente apposta ai fini della validità, ma non è richiesto necessariamente l'accertamento della corrispondenza della data con quella di effettiva confezione dell'atto, in quanto tale accertamento è subordinato alla previa verifica della sua rilevanza specifica.

Le norme del codice non dettano precise indicazioni in ordine al materiale sul quale il testamento debba essere scritto: il riferimento dell'art. 620 alla « carta in cui è scritto il testamento » non sembra infatti necessariamente escludere la possibilità che lo stesso sia stato redatto su altra materia, anche se si discute se debba trattarsi di materia che ne renda possibile l'allegazione al verbale di pubblicazione<sup>9</sup>.

La nullità del testamento scritto utilizzando strumenti meccanici emerge come conseguenza inevitabile della richiesta autografia del testatore. Tuttavia questo requisito merita di essere esaminato alla luce delle disposizioni previste in materia di documento informatico sottoscritto, nonché in funzione della ratio che lo giustifica, ovvero — come poc'anzi accennato — la necessità di rendere quanto più possibile difficile la contraffazione ad opera di terzi, nonché il loro eventuale intervento nella redazione dell'atto.

Sotto il primo profilo, non si puè che prendere le mosse dal disposto dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale<sup>10</sup>, norma che, nella sua

autografia, che « mira ad assicurare l'effettiva corrispondenza tra il contenuto del documento e la dichiarazione del suo autore e a tutelarne l'integrale autenticità » C. CICALA, La forma del testamento, cit., p. 1954

<sup>7</sup> Sulle diverse opinioni in merito alla funzione ed alla forma della sottoscrizione del testamento olografo cfr. specificamente G. AZZARITI, voce Successioni (diritto civile): successione testamentaria, cit., p. 827.

<sup>8</sup> V. in tal senso Cass. Civ., sez. II, 8 giugno 2001, n. 7783, in Riv. not., 2002, II, p. 476, con nota di G. Musolino. In ordine alle problematiche relative alla data del testamento olografo cfr. ancora, tra gli altri, L. Bigliazzi Geri, op. cit., p. 141 ss.; G. Branca, op. cit., p. 82 ss.; C. Gangi, op. cit., p. 128 ss.; U. Morello, Del requisito della data nel testamento olografo, in

Foro It., 1964, I, 1389; M. TAMPERI, op. cit., p. 134; A. TRABUCCHI, Data non vera ed afficacia del testamento olografo, in Giur. it., 1957, I, 1385.

<sup>9</sup> E noto, in proposito, il caso, di scuola, del testamento scritto su un muro, per il quale la pubblicazione potrebbe avvenire con l'allegazione di una riproduzione fotografica o di una copia della sentenza che accerta l'esistenza e la validità del testamento: così G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 843. Da un caso particolare di testamento inciso sulla piastrina metallica di un collare per cani M. Calogero, Bizzarre modalità di confezione del testamento olografo, in Giust. civ., 2010, I, 1514, trae spunto per alcune riflessioni più generali sulle caratteristiche del testamento olografo.

10 Il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice della Amministrazione Digitale, formulazione attuale<sup>11</sup>, statuisce l'equiparazione dell'efficacia probatoria del documento informatico — sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale — a quella della scrittura privata, muovendo, evidentemente, dalla constatazione della notevole difficoltà di contraffazione di

nella formulazione risultante a seguito delle ripetute modifiche e integrazioni apportate successivamente alla sua emanazione, costituisce oggi, com'è noto, il principale riferimento in materia di documento informatico e firma elettronica. Questo testo normativo è il risultato di numerosi interventi del legislatore, iniziati con l'art. 15 della legge n. 59 del 1997, e sussseguitisi nel tempo, sia su iniziativa del legislatore nazionale che in attuazione di obblghi comunitari. La prima disciplina tendenzialmente compiuta è stata dettata con il il D.P.R. 513 del 1997, «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici», oggetto di analisi particolarmente approfondita nel Commentario a cura di C.M. BIANCA, in N.L.C.C. 2000, p. 633 ss. Molto interessante, in particolare per gli aspetti di interesse notarile, il commento di M. MICCOLI, Documento e commercio telematico, Guida al regolamento italiano (D.P.R. 513/97), Milano, 1998. Cfr. inoltre, anche a seguito della successiva evoluzione normativa, tra gli altri, L. ALBERTINI, Sul documento informatico e sulla firma digitale (novità legislative), in Giust. civ. 1998, II, p. 267 ss.; A. LISERRE, Sul rapporto tra automazione e diritto: l'avvento del documento elettronico, in Riv. not. 1998, I, p. 809 ss.; M. ORLANDI, L'imputazione dei testi informatici, in Riv. not., 1998, I, p. 867 ss.; G. ROGNETTA, La firma digitale e il documento informatico, Napoli, 1999; S. TONDO, Formalismo negoziale tra vecchie e nuove tecniche, in Riv. not., 1999, I, p. 923 ss.; U. BECHINI, Vademecum minimo in tema di funzione notarile e firma digitale, in Riv. not., 2000, I, p. 1154 ss.; G. CIACCI, La firma digitale, ed. de Il Sole 24 ore, Milano, 2000; P. Pic-COLI, G. ZANOLINI, Il documento elettronico e la firma digitale, in Riv. not., 2000, I, p. 879 ss. A.M. Gambino, La firma digitale (dir. civ.), in Enciclopedia Giuridica Treccani, 2000, p. 1-9; E. Bassoli, Aspetti tecnici della firma digitale, in Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale. La nuova disciplina, a cura di C. Rossello, G. Finocchiaro e E. Tosi, Torino, 2003; M. CAMMARATA, E. MACCARO-NE, La firma digitale sicura. Il documento informatico nell'ordinamento italiano, Milano, 2003; F. Ricci, Scritture private e

firme elettroniche, Milano, 2003. Sulla autenticità e ricevibilità di atti in forma elettronica si vedano le approfondite riflessioni di S. Tondo, in S. Tondo, G. Casu e A. Ruotolo, Il documento, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato diretto da Pietro Perlingieri, IX, Napoli, 2003, p. 495 ss. II D.P.R. 513/97 è stato oggetto di espressa abrogazione ad opera del D.P.R. 445/2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel quale sono peraltro confluite, seppur con alcune modifiche talora rilevanti, le norme contenute nel testo normativo precedente. Al Testo Unico del 2000 sono state apportate modifiche ed integrazioni dapprima in seguito al D.Lgs. n. 10 del 2002, in attuazione della Direttiva Comunitaria 1999/93/CE, volta « ad agevolare l'uso delle firme elettroniche e a contribuire al loro riconoscimento giuridico », e successivamente ad opera del D.P.R. 137 del 7 aprile 2003, emanato in base all'art. 13 del D.Lgs. n. 10 del 2000, proprio allo scopo di coordinare le disposizioni del Testo Unico con le norme emanate in attuazione della direttiva comunitaria e di stabilire i nuovi requisiti per lo svolgimento dell'attività dei certificatori. Al Codice dell'Amministrazione Digitale devono essere aggiunte, per esaurire la normativa attuale di riferimento, anche le disposizioni legislative precedentemente emanate e non oggetto di specifica abrogazione. Per una sintesi dell'evoluzione normativa cfr. F. Delfini, L'evoluzione normativa della disciplina del documento informatico: dal D.P.R. 513/1997 al Codice dell'Amministrazione digitale, in Riv. dir. priv., 2005, 531 ss. Analitico commento al Codice in G. CASSANO e C. GIURDANELLA (a cura di), Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale, Commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, 2005. Cfr. inoltre G. Frosio, Guida al Codice della Pubblica Amministrazione Digitale. La digitalizzazione della P.A. alla luce del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Napoli, 2005.

Il Modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale sono state apportate con il decreto legislativo n. 159 del 4 aprile 2006; successivamente con il decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010, e, da ultimo, con il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012

tali tipi di firma<sup>12</sup>. Dal punto di vista astratto, infatti, il meccanismo tecnologico sembra offrire maggiori garanzie rispetto alla autografia, i requisiti di tenuta della quale si fermano di fronte alla prospettiva di esistenza di soggetti abilmente in grado di imitare con successo la grafia di altri<sup>13</sup>. L'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale ha stabilito una netta differenziazione tra il documento informatico non sottoscritto, oppure sottoscritto con firma elettronica, e quello sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Infatti, mentre non si prevede alcunché in ordine alla idoneità del documento sottoscritto con firma debole a soddisfare il requisito della forma scritta<sup>14</sup> — e dunque, sotto questo profilo,

n. 221. Si vedano, tra gli altri, A. Lisi, L. GIACOPUZZI, Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale, Camerino, 2006; I. e U. MACRÌ-G. PONTEVOLPE, Il nuovo Codice dell'Amministrazione digitale, Milano, 2011, e, più recentemente, G. NAVONE, La disciplina del documento informatico dopo il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, in N.L.C.C. 2012, p. 269 ss. e, dello stesso Autore, Instrumentum digitale. Teoria e disciplina del documento informatico, Milano, 2012, p. 85 ss., il quale, in relazione alla normativa in materia, alla luce della sua evoluzione, precisa che si tratta di « una disciplina multilivello, composta da una pluralità di fonti di natura diversa che convergono a coprire lo stesso oggetto di regolamentazione ».

12 In particolare, il meccanismo tecnologico di generazione della firma digitale offre notevoli garanzie: cfr., in tal senso, tra gli altri, G. FINOCCHIARO, Firma digitale e firme elettroniche, Milano, 2003, p. 47, la quale rileva peraltro come la sicurezza del sistema di cifratura non sia dimostrabile matematicamente, ma sia di tipo computazionale, ossia basata sulla considerazione della quantità di lavoro necessario per forzare il sistema, utilizzando l'attuale capacità di calcolo degli elaboratori elettronici»; M. CAMMARATA, E. MACCARONE, La firma digitale sicura, cit., p. 136, i quali osservano come il continuo aumento delle prestazioni degli elaboratori consiglia di aumentare periodicamente la lunghezza minima delle chiavi. A conferma di questa affermazione si pongono, in certo senso, le regole tecniche dettate con il recente D.P.C.M. 22 febbraio 2013, che, all'art. 5, n. 6 prevede che «Le caratteristiche quantitative e qualitative delle chiavi sono tali da garantire un adeguato livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche« nel solco di quanto già previsto con il D.P.C.M. del 13 gennaio 2004 ed il successivo del 30 marzo 2009. Sul dispositivo di sicurezza per la generazione della firma digitale e la smart card che lo contiene cfr. R. BORRU-

so, G. Ciacci, Diritto civile e informatica, in Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato diretto da P. Perlingieri, X, Napoli, 2004, p. 467 ss. Sulla sicurezza delle firme elettroniche, nelle varie tipologie, v. recentemente I. e U. MACRÌ,

op. cit., p. 169.

13 L<sup>†</sup>equivalenza del documento informatico sottoscritto con firma digitale alla scrittura privata, nella originaria formulazione dell'art. 5 del D.P.R. 513 del 1997, ha condotto alla autorevole prospettazione dell'ipotesi che « anche la rigorosa formula dell'art. 602 cod. civ. ...sembrerebbe richiedere soltanto che sia la mano del testatore ad utilizzare lo strumento informatico » (così si esprime S. Patti, in N.L.C.C. 2000 cit., p. 694), ipotesi confortata dalla constatazione che il testamento olografo, che abbia tutti i requisiti previsti dalla legge, ha natura di scrittura privata: in tal senso G. Azzariti, voce Successioni (diritto civile): successione testamentaria, cit. p. 828. Rileva come, « dal punto di vista funzionale, la firma digitale a chiavi asimmetriche è l'equivalente informatico della sottoscrizione autografa ed insieme dell'intrinseca immodificabilità del documento cartaceo», precisando tuttavia che «l'immaterialità, e quindi, l'irriducubilità dell'istrumento digitale alla singola res signata è alla base dell'assoluta incompatibilità tra il documento informatico e la sottoscrizione autografa », nonché tra il medesimo e il requisito formale dell'olografia G. Navo-NE, op. ult. cit., p. 70 e 83.

14 Specificamente, con il Codice dell'Amministrazione digitale, si è verificato un passo indietro rispetto alle disposizioni dettate nel Testo Unico, che attribuiva al documento informatico l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile. Fin dai primi commenti si era posta in luce la difficoltà interpretativa che derivava dall'assenza di un riferimento specifico al valore probatorio del documento informatico non sottoscritto, tanto più che la disposizione dell'art. 23 del Codice attribuiva alle riproduzioni informatiche, tramite non potrà che applicarsi l'art. 20, comma 1-bis — l'efficacia probatoria dei documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, è regolata tramite la equiparazione a quanto disposto dall'art. 2702 del codice civile per la scrittura privata. La relativa disciplina è completata dalla presunzione di riconducibilità della sottoscrizione al titolare del dispositivo di firma, salvo che questi dia prova contraria  $^{15}$ . La norma specifica inoltre, con il comma 2-bis  $^{16}$ , che le scritture private di cui all'art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Con ulteriore integrazione del 2012 il legislatore ha previsto espressamente, inoltre, la idoneità del documento sottoscritto indifferentemente con firma avanzata, qualificata o digitale, a soddisfare il requisito della forma scritta richiesto nelle ipotesi di cui all'art. 1350, n. 13 cod. civ.  $^{17}$ .

Sotto il secondo profilo, preso atto della presunzione di riconducibilità dell'utilizzo del dispositivo di firma al suo titolare, è immediato il riferimento alla possibilità che soggetti terzi si servano arbitrariamente della firma elettronica qualificata o digitale altrui, con la conseguente imputazione di paternità del documento all'inconsapevole titolare della firma, possibilità che appare, invece, assai più concreta rispetto alla contraffazione della grafia ad opera di terzi.

Alla luce di queste sintetiche considerazioni, si può senz'altro rilevare che le caratteristiche della sottoscrizione, allo stato attuale della normativa, lungi dall'evidenziare una sua crisi<sup>18</sup>, risultano avere sempre maggior

l'intervento sull'art. 2712 del codice civile, l'efficacia probatoria privilegiata prevista da tale disposizione. La difficoltà interpretativa permane tuttora, alla luce di una normativa che continua a non dettare una disciplina specifica, sotto il profilo probatorio, per il documento infermatico tout court, prevedendo peraltro che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, sul piano probatorio, sia liberamente valutabile in giudizio, e persiste, tuttavia, nell'attribuire alla riproduzioni informatiche l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod. civ.: in questo senso dispone l'art. 23-quater della attuale formulazione del Codice. Ritiene che entrambe le norme si riferiscano al documento informatico non sottoscritto e che quindi ci sia una insanabile contraddizione da risolvere con intervento correttivo del legislatore G. Finocchiaro, Con la tecnologia avanzata le firme sono quattro, in Guida al Diritto de Il Sole 24 ore n. 8/2011, p. 69 ss. Di contrario avviso G. NAVONE, Instrumentum digitale cit., p. 146.

15 La presunzione di riconducibilità della sottoscrizione al titolare del dispositivo di firma è stata limitata, ex art. 9, 1, lett. O a) del D.L. 18 ottobre 2012, alle sole ipotesi di firma qualificata o digitale.

16 Questo comma, introdotto con il D.Lgs. del 2010, che ha abrogato il comma 2 del precedente art. 20, nella formulazione risultante a seguito della modifiche apportate dal D.Lgs. n. 159 del 2006, è stato ulteriormente modificato con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221.

17 Il legislatore ha così esplicitato l'interpretazione già proposta, sul punto, dalla dottrina: v. per tutti, G. NAVONE, La disciplina del documento informatico dopo il d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, cit., p. 307 e Instrumentum digitale cit., p. 165.

18 All'indomani dell'emanazione del D.P.R. 513 del 1997 si era autorevolmente parlato di crisi della sottoscrizione: si tratta di un concetto espresso da N. Irti, in Il contratto tra faciendum e factum (problemi di forma e prova), in Rass. Dir. Civ. 1984, p. 955 e riportato da S. Patti, in N.L.C.C. 2000 cit., p. 683, che precisa peraltro trattarsi di una crisi della sottoscrizione solo se intesa in senso tradizionale, poiché in realtà alla subscriptio normale si è sostituita la subscriptio elettronica. Parlano di « tramonto della firma autografa » R. Borruso, G. Ciacci, op. cit., p. 448. Sul ridimensionamento della portata prati-

rilievo 19, sia in virtù della specificazione che il requisito della forma scritta richiesto a pena di nullità dall'art. 1350, nei numeri da 1 a 12, è soddisfatto soltanto nei casi di firma qualificata o digitale, sia con l'attribuzione al documento sottoscritto con firma elettronica non debole, ovvero, indifferentemente, qualificata, avanzata o digitale, dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 cod. civ., sia in relazione alla prevista presunzione di riconducibilità al titolare del dispositivo di firma, nel caso di firma qualificata o digitale. Il legislatore, preso atto della differenza ontologica tra la sottoscrizione autografa e la sottoscrizione digitale, nella quale la imputabilità della firma al suo titolare è basata su dati oggettivi, in quanto informatici, e per di più (nei casi della firma qualificata e digitale) certificati e garantiti dall'intervento di un terzo intermediario, ha attribuito alla firma non debole un valore pari alla sottoscrizione autografa, la cui autenticità è garantita da un dato che solo l'autore personalmente puè disconoscere o meno come frutto della sua attività 20.

A questo punto si potrebbe giungere alla conclusione che il requisito della autografia del testamento olografo, in virtù della suddetta equiparazione, si potesse ritenere già superato, de iure condito, a condizione che fosse accertata l'utilizzazione personale da parte del testatore dello strumento di sottoscrizione informatica, in quanto in tal modo sarebbe impedita ogni possibilità di contraffazione. Né si porrebbe, con riferimento al

ca della sottoscrizione tradizionale cfr. S. Tondo, ult. op. cit., p. 423.

19 Rileva autorevolmente S. PATTI, in La sottoscrizione del documento informatico: la firma digitale, in Atti del Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato su La sicurezza giuridica nella società dell'informazione svoltosi a Roma il 25 e 26 settembre 2008, pubblicata sul sito internet www.notariato.it., p. 8, che « la crescente diffusione della firma digitale sembra smentire che si assista ad una crisi della sottoscrizione, dovendosi piuttosto tracciare le linee di un nuovo sistema, che alla sottoscrizione tradizionale affanca un nuovo tipo di sottoscrizione, destinata forse ad un uso ancor più frequente ».

20 Il disconoscimento, in questa specifica ipotesi, avrà ad oggetto la abusiva utilizzazione del dispositivo da parte di terzi; la presunzione di utilizzo del dispositivo di firma opera a favore di chi produce in giudizio il documento, ma garantisce altresì al titolare, con un interessante bilanciamento degli interessi in gioco, « di liberarsi degli effetti di un utilizzo abusivo di tale dispositivo dando prova, con qualsiasi mezzo, che l'utilizzo non è a lui riconducibile »: così si esprime M. SCIALDONE, in Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale, cit., p. 59. Si è posta in luce la opportunità di una modifica delle norme processuali in tema di disconoscimento e verificazione, difficilmente adattabili, sic et simpliciter, al documento informatico, tanto più con l'inver-

sione dell'onere della prova dettata dal Codice dell'Amministrazione digitale: si vedano in proposito le interessanti osservazioni di G. Scorza, in G. Cassano e C. Giurdanella (a cura di), Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale cit., p. 198 ss. Sulle difficoltà di applicazione del disconoscimento in relazione al documento sottoscritto con firma digitale cfr. S. Tondo, in Il documento, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato diretto da Pietro Perlingieri cit., p. 472. Sul carattere personale e indisponibile della smart-card e del dispositivo che contiene e sulla inammissibilità di una delega a terzi del potere di firmare « digitalmente » cfr. R. Borruso, G. Ciacci, Diritto civile e informatica, cit., p. 469 ss. In merito ad aspetti specifici di utilizzazione di impostazioni tradizionali nella nuova prospettiva di applicazione al documento informatico cfr. ancora lo studio di F. Ric-CI, op. cit., p. 31 ss., il quale, oltre alla analitica ricostruzione di tutte le problematiche in esame, dà esaurientemente conto delle diverse impostazioni dottrinali in proposito; più recentemente v. G. DI BENE-DETTO, Scrittura privata e documento informatico, Milano, 2009, p. 340 e G. Navo-NE, Instrumentum digitale cit., p. 139 ss.; questo Autore, pur concordando sul fatto che si tratti di un disconoscimento sui generis, contesta l'affermazione che la firma elettronica non può mai essere falsa, ma solo abusiva: cfr. op. ult. cit., p. 161.

requisito della olografia, il problema della integrale scrittura da parte del sottoscrittore, dal momento che l'apposizione della firma elettronica di cui all'art. 21, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale rappresenta, per il suo stesso meccanismo di funzionamento, garanzia di riferimento ad un documento unitariamente considerato e immune da possibili successive alterazioni. Tuttavia, ad oggi, tale accertamento non è realizzabile dal punto di vista tecnico, e l'unico modo per verificare l'apposizione personale della firma è rappresentato dalla autenticazione notarile ai sensi dell'art. 25 del suddetto Codice, meccanismo che è logicamente incompatibile con il testamento olografo.

Un'ipotesi alla quale fare riferimento, in linea teorica, al fine di risolvere il problema relativo all'accertamento dell'apposizione personale del testatore della firma digitale, potrebbe essere quella di affiancare lo strumento tecnologico ad uno strumento già disciplinato dal codice civile, cioè il deposito del testamento olografo presso un notaio. La differenza consisterebbe nel fatto che, in questo caso, il testamento potrebbe essere redatto non su supporto cartaceo, bensì su supporto informatico. Il testatore si recherebbe personalmente dal notaio per effettuare il deposito, consegnandogli non più il foglio sul quale ha redatto il testamento, bensì il relativo supporto elettronico. Il notaio archivierebbe il testamento ivi contenuto, con la garanzia della sua provenienza dall'autore, che lo ha consegnato dichiarando che tale supporto contiene il suo atto di ultima volontà.

Due sono i rilievi che questa fattispecie immediatamente suscita: il primo è che la fantasiosa ipotesi non risolve alcun problema pratico, postulando comunque la necessità che il soggetto si rechi personalmente dal notaio, laddove le tecnologie moderne tenderebbero, piuttosto, ad ipotizzare ed a promuovere la concreta fattibilità a distanza di operazioni giuridiche anche di notevole rilievo<sup>21</sup>. La questione si potrebbe invece considerare risolta in modo costruttivo laddove fosse possibile, una volta redatto il testamento su supporto informatico, inviarlo, sempre attraverso l'utilizzazione di strumenti telematici, al notaio, per il suo deposito. In questo caso però tornerebbero in campo le problematiche relative alla difficoltà di garantire la provenienza dell'atto dal suo effettivo autore, e, più in particolare, dal titolare del corrispondente dispositivo di firma.

Il secondo rilievo attiene alla differenziazione che potrebbe divenire troppo sottile tra un caso di questo tipo e l'ipotesi del testamento segreto, posto che il notaio, anche nell'ipotesi prospettata, non avrebbe alcuna necessità di verificare né di conoscere l'effettivo contenuto della scheda testamentaria consegnatagli sul supporto informatico. A questa obiezione, tuttavia, si potrebbe agevolmente replicare che non sarebbe richiesto il rispetto delle rigide norme specificamente dettate in materia di testamento segreto, che ne hanno di fatto determinato la scarsissima utilizzazione pratica.

Deve conclusivamente essere rilevato che, se si individua la *ratio* della norma che impone l'intera scritturazione di pugno e la sottoscrizione ad opera del testatore nella rigorosa necessità di evitare contraffazioni, il con-

to affinché lo stesso testamento possa godere della necessaria tutela giuridica, l'uso degli strumenti informatici perde gran parte della sua utilità.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> È evidente, infatti, che se chi ha redatto il proprio testamento con l'utilizzo di tecnologie digitali deve poi recarsi dal notaio per effettuare personalmente il deposi-

trasto insanabile tra autografia dell'intero testo e utilizzazione degli strumenti informatici appare attenuarsi, in quanto lo stesso risultato può essere agevolmente raggiunto con la redazione di un documento sottoscritto con firma elettronica « forte », purché ad essa si accompagni un meccanismo che ne garantisca la personale utilizzazione del suo titolare. In questo senso la problematica non può che essere affrontata in prospettiva de iure condendo, senza che appaia esercizio di pura immaginazione pensare che la firma elettronica, nelle forme previste dall'art. 21, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, possa essere accompagnata dall'utilizzo di tecniche biometriche che consentano, cioè, tramite il riferimento a caratteristiche irripetibili ed esclusive del singolo, come l'impronta della retina o l'impronta digitale, la verifica e l'accertamento dell'utilizzazione personale del mezzo informatico. Se la tecnica sarà in grado di affiancare un meccanismo che è espressione di una precisa manifestazione di volontà e che consiste in un'attività della persona, come l'apposizione della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ad una caratteristica individuale che esiste in rerum natura — dotata di un grado di sicurezza che, se non assoluto, possa almeno possedere caratteri di certezza statisticamente definiti come accettabili — a quel punto potrà veramente considerarsi compiuto il cammino della equiparazione della firma in formato elettronico alla firma apposta con scrittura autografa, senza che da questa equiparazione discendano effetti indesiderati sotto il profilo del rispetto delle esigenze che l'utilizzazione della scrittura autografa stessa è destinata a garantire<sup>22</sup>.

La chiave biometrica, definita dall'abrogato art. 22, lett. e) del Testo Unico, come « la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente »<sup>23</sup> ha avuto finora utilizzazione legata alla legittimazione del singolo, in possesso di determinate caratteristiche fisiche, i cui dati vengono precedentemente immagazzinati in una memoria centrale, all'accesso ad un determinato sistema<sup>24</sup>. Tuttavia la mancanza di attendibilità statisticamente accettabile, relativa da un lato al fatto che alcuni dati possono essere, seppure in casi

<sup>22</sup> In proposito si rileva appunto come la biometria può servire a realizzare una funzione accessoria che impedisce l'uso del dispositivo di firma da parte di soggetti diversi dal titolare in I. e U. Macrì, G. Pontevolpe, op. cit., p. 202.

<sup>23</sup> Questa definizione riproduceva esattamente quella contenuta nell'art. 1, lett. g) del D.P.R. 513 del 1997.

<sup>24</sup> Cfr. in merito le interessanti osservazioni di E. Maccarone, in N.L.C.C. 2000 cit., p. 651 ss. che, dopo aver rilevato come la scienza abbia individuato ad oggi quattro elementi utili a distinguere un individuo da un altro, e precisamente il « soma », corrispondente alla contemporanea rilevazione dei tratti del volto e della distribuzione del calore sullo stesso, l'impronta della retina, l'impronta digitale e l'impronta vocale, i primi due dei qua-

li offrono maggiori caratteristiche di attendibilità, essendo invece l'impronta digitale e l'impronta vocale, anche se raramente, duplicabili in natura, evidenzia come il fatto stesso che questi dati debbano essere immagazzinati in una memoria li rende per ciò stesse insicuri, in quanto l'infermazione diventa per sua natura replicabile. Cfr altresì M. CAMMARATA, E. MACCARO-NE, La firma digitale sicura, cit., p. 148 ss.; P. Piccoli, U. Bechini, Documento informatico, firme elettroniche e firma digitale in I problemi giuridici di internet, a cura di E. Tosi, Torin•, 2003, p. 211 ss. Cenni alla chiave biometrica si possono leggere anche in E. BASSOLI, Aspetti tecnici della firma digitale, cit., p. 593. Specifiche osservazioni sulla sicurezza della chiave biometrica in R. Borruso, G. CIACCI, op. cit., p. 460.

estremamente rari, replicabili in più soggetti, dall'altro al fatto che in qualche caso l'accesso è stato negato per assenza di riconoscimento dei dati precedentemente immagazzinati, dovuta ad una momentanea alterazione del sistema, ne hanno comportato una diffusione ridotta. Se lo sviluppo della tecnologia consentirà sia di garantire la necessaria attendibilità alle tecniche biometriche, sia di affiancare la chiave biometrica alla firma digitale o ad altro tipo di firma elettronica, qualificata o avanzata, sarà soddisfatta efficacemente l'esigenza di unire inscindibilmente il possessore di determinate caratteristiche fisiche al titolare della firma, con ciò rendendola in tutto « assimilabile alla omologa firma in ambiente cartaceo », dando la certezza non solo « della provenienza del documento dal titolare della firma, ma anche della sua personale apposizione »<sup>25</sup>.

Il riferimento ad alcune caratteristiche biometriche memorizzate attraverso una particolare penna elettronica, quali velocità della firma, sua pressione ed accelerazione si realizza oggi, più frequentemente, con il meccanismo della firma grafometrica, cioè apposta su un tablet, firma già applicata nel settore bancario: questo tipo di firma rappresenta un'ipotesi di firma elettronica avanzata, tipologia di sottoscrizione rispetto alla quale il D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 ha disposto specifiche indicazioni di carattere tecnico e condizioni da rispettare ai fini della validità ex art. 20 e 21 del codice dell'Amministrazione Digitale<sup>26</sup>. Anche la firma grafometrica, tuttavia, non appare in grado, allo stato attuale della tecnologia, di assicurare con certezza pressoché assoluta che l'identità del sottoscrittore corrisponda a colui che si identifica con la firma. Soltanto questa certezza consentirebbe di prospettare concretamente una vera e propria rivoluzione delle modalità di redazione del negozio testamentario: anche il testamento (già olografo) redatto dal singolo su supporto informatico potrà essere trasmesso con l'utilizzo di tecniche informatiche (si pensi all'ipotesi della e. mail, tramite missiva sottoscritta pur essa con firma digitale o qualificata) al notaio, affinché ne verbalizzi ufficialmente il deposito con relativo atto di ricezione, o anche ad un terzo fiduciario, nello stesso modo nel quale ora si atteggia l'ipotesi del testamento olografo. Se è vero che, almeno prima facie, queste osservazioni possono apparire semplicemente uno sterile esercizio di immaginazione, è certo tuttavia che la garanzia della sottoscrizione personale potrebbe aprire nuovi orizzonti nell'utilizzazione della tecnologia digitale, destinata sempre più ad affrancarsi dalla localizzazione fisica e a consentire, indipendentemente dalla presenza in loco degli interessati, la conclusione e la realizzazione di atti giuridicamente validi, tra i quali potrebbe agevolmente annoverarsi anche il negozio testamentario<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Le espressioni riportate sono di M. MICCOLI, rispettivamente in *Documento e commercio telematico cit.*, p. 42 e in N.L.C.C. 2000 cit., p. 650.

<sup>26</sup> Cfr. G. Finocchiaro, Firma elettronica avanzata: oltre alle regole tecniche disposti anche obblighi di informazione e trasparenza, in Guida al Diritto del II Sole 24 Ore n. 25/2013, p. 16 ss.

<sup>27</sup> Per fare soltanto un esempio delle prospettive di applicazione pratica di un sistema che consentisse la redazione di un testamento « olografo » con integrale utilizzo di tecnica informatica, compresa, eventualmente, la sua trasmissione al notaio in deposito fiduciario, basta pensare alle ipotesi, purtroppo tragicamente frequenti, di soggetti portatori di handicap invalidanti che non consentano loro di scrivere a mano né di spostarsi agevolmente, ma che siano invece in grado di utilizzare il computer, che anzi rappresenta spesso, in questi casi, l'unico strumento di interazione con il mondo esterno.

La problematica relativa alla opportunità che la firma elettronica, alla quale la legge conferisce il potere di attribuire al documento l'efficacia di cui all'art. 2702 cod. civ., sia accompagnata dall'utilizzazione di una tecnica che ne garantisca la personale apposizione ad opera del titolare non esaurisce tuttavia le questioni che potrebbero porsi in tema di testamento redatto dal privato con strumenti informatici.

Un aspetto che merita certamente specifica attenzione è quello relativo alla efficacia nel tempo del documento informatico. Infatti, secondo quanto dispongono le attuali norme in materia, la validità della firma digitale<sup>28</sup> è connessa al periodo di validità delle chiavi ed alla relativa scadenza del certificato. Dal combinato disposto degli artt. 24, comma 3 del Codice e 14, delle regole tecniche<sup>29</sup>, si deduce che il valore è connesso alla sua verificabilità. In ogni caso, attraverso l'associazione di un riferimento temporale opponibile ai terzi ex art. 41 delle stesse regole tecniche, è possibile cristallizzare la « tenuta » del documento anche oltre i limiti di validità della firma, connessi alla eventuale scadenza del certificato. In altri termini, anche il documento informatico, come il documento tradizionale, non è destinato a « scadere »; tuttavia, prendendo atto delle caratteristiche della firma digitale, la cui validità, a differenza della sottoscrizione tradizionale, non è illimitata nel tempo, se si vuole conservare il valore di appropriazione di un documento che si realizza attraverso l'apposizione della firma, occorre ancorare il momento di detta apposizione al tempo nel quale tale firma era in corso di validità<sup>30</sup>.

Una volta che si fosse risolto in senso affermativo il quesito relativo alla ammissibilità delle tecniche informatiche per la redazione di un testamento, che potrebbe chiamarsi non più « olografo », ma sarebbe destinato a conservare le caratteristiche di riservatezza e personalità di tale ipotesi normativa, non sembrerebbero porsi particolari problemi in ordine agli altri requisiti tradizionali tipici. Anzi, con riferimento alla data, non soltanto non si porrebbe alcun problema in merito alla sua apposizione, ma le caratteristiche dello strumento tecnologico utilizzato dovrebbero consentire di accertarne anche la veridicità, più agevolmente di quanto non si possa realizzare nelle ipotesi tradizionali.

Questioni nuove potrebbero tuttavia prospettarsi in caso di trasmissione del testamento con strumenti informatici, qualora la data del testamento e quella della trasmissione fossero diverse, nell'eventualità che questa divergenza potesse essere rilevante ai fini della efficacia di un eventuale ulteriore atto testamentario redatto nel frattempo. In questo caso si dovrebbe stabilire se l'atto di trasmissione di un testamento del quale possa essere accertata con sicurezza la data e la provenienza dal testatore, testamento redatto prima di un altro, ma successivamente alla redazione di questo trasmesso a terzi, possa essere considerato una forma di revoca tacita del testamento successivamente sottoscritto.

<sup>28</sup> Il riferimento concreto è limitato alla firma digitale, in quanto specificamente disciplinata dal punto di vista tecnico-applicativo nel nostro ordinamento, ma è comunque pacifico che le considerazioni espresse siano valide, in linea teorica, anche in relazione alla firma elettronica di cui all'art. 21, comma 2 del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Il riferimento è alle norme di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2•13.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Analitiche riflessioni sull'efficacia del documento informatico nel tempo in G. NAV•NE, Instrumentum digitale, cit., p. 195 ss.

Nessun riferimento ulteriore utile sembra invece doversi prospettare in merito al requisito della sottoscrizione, in quanto l'ipotesi di una redazione del negozio testamentario in forma digitale, con certezza della provenienza dal suo autore, non potrebbe che avvenire attraverso l'apposizione della firma elettronica avanzata, apparendo così assorbita logicamente la problematica specifica relativa alla sottoscrizione.

In conclusione, de iure condito non sembra possibile che il testamento olografo venga redatto con strumenti e su supporto informatico, con pratica utilità per l'utente dei nuovi mezzi tecnologici; tuttavia non appare lontana la prospettiva concreta di un superamento del requisito dell'autografia in quanto tale, non soltanto con analoga garanzia dei risultati di inalterabilità e sicurezza finora assicurati dall'olografia, ma con la effettiva possibilità di avvalersi degli strumenti che possano consentirne il deposito anche presso un pubblico ufficiale con modalità di trasmissione affrancate dalla presenza personale del soggetto interessato.

La considerazione conclusiva appena esposta, inevitabile alla luce della normativa attuale, non esclude comunque un possibile ambito di rilevanza di eventuali dichiarazioni rese in forma digitale, qualificabili come disposizioni di ultima volontà dell'autore, nell'interpretazione di un testamento validamente redatto con tecniche tradizionali. In altri termini, è incontestabile che una dichiarazione a contenuto testamentario, qualunque sia la forma nella quale è emanata, e dunque anche quella « digitale », possa costituire utile strumento di interpretazione di un testamento, dal testo del quale non emerga con certezza l'effettiva volontà del de cuius, laddove rappresenti un elemento estrinseco riferibile al testatore.

La possibilità di attribuire ad una dichiarazione testamentaria resa in forma digitale valore interpretativo di una scheda testamentaria, anche indipendentemente dalla presenza del dubbio ermeneutico, deriva dalla soluzione prescelta, più in generale, a proposito delle regole di interpretazione del testamento. Secondo autorevole dottrina<sup>31</sup>, infatti, la ricerca della effettiva mens testantis, necessariamente più intensa rispetto alla individuazione della volontà dei contraenti nella interpretazione del contratto, dovrebbe consentire l'applicabilità delle norme sull'interpretazione soggettiva del contratto e, in particolare, non solo dell'art. 1362, 1° comma, ma anche del 2° comma, a prescindere dall'esistenza di motivi di dubbio o incertezza. In questa prospettiva anche una disposizione testamentaria resa in formato digitale potrebbe essere agevolmente considerata utile strumento ricostruttivo della concreta volontà del testatore.

# 2.1. (segue) Il testamento pubblico.

La possibilità di configurare la redazione del testamento pubblico<sup>32</sup> con strumenti informatici è strettamente connessa alle questioni relative al-

<sup>31</sup> Cfr. L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, cit., p. 133 ss., con le relative indicazioni bibliografiche sulle differenti opinioni dottrinali in merito alla applicabilità al testamento delle regole di interpretazione del contratto.

<sup>32</sup> Sul testamento pubblico, oltre agli Autori citati in relazione alla forma del testamento in generale (n. 3) cfr. G. Rossi, Testamento pubblico e attività notarile, in Il Nuovo Diritto, 2006, p. 429 ss.; V. Tagliaferri, Il testamento pubblico, in Trattato successioni a cura di G. Bonilin, cit., p. 1319 ss.

l'atto pubblico informatico. Con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 110<sup>33</sup> tale fattispecie è stata introdotta nell'ordinamento italiano, anche se molte delle norme che regolano « l'applicabilità della forma elettronica al mondo notarile » attendono ancora l'emanazione di alcuni decreti attuativi<sup>34</sup>. Superate, dunque, le dispute dottrinali già sorte alla luce della normativa previgente, in merito alla eventuale configurabilità di tale ipotesi, resta ancora attuale la verifica in ordine alla sua utilità concreta, nonché alla possibilità che attraverso una previsione di tal genere si possano superare, in prospettiva de iure condendo, alcuni requisiti che appaiono tuttora caratterizzare ontologicamente l'atto pubblico notarile. Sul piano pratico, poiché è incontestabile che le norme in materia di documento informatico non abbiano apportato alcuna modifica, né espressa né tacita, alle caratteristiche imprescindibili dell'atto pubblico, continua ad essere necessaria la contestuale presenza fisica delle parti dinanzi al notaio nonché la contestuale indagine della loro volontà da parte di quest'ultimo. Pertanto, anche ammesso che l'atto pubblico venga integralmente redatto in forma digitale, non si potrà comunque fruire del massimo elemento di vantaggio degli strumenti informatici, che esaltano le loro potenzialità laddove sia possibile prescindere dalla materialità e dalla presenza fisica dei soggetti, superata dalla trasmissione della loro volontà tramite tali strumenti<sup>35</sup>, con conseguente semplificazione dello svolgimento pratico dei rapporti interpersonali e — per quanto specificamente ci occupa — la conclusione di atti negoziali giuridicamente validi.

La constatazione di una scarsa utilità concreta della fattispecie conduce a prendere utilmente in considerazione la eventualità di un superamento, de iure condendo, dei requisiti tuttora caratterizzanti imprescindibilmente l'atto pubblico notarile, con più proficua utilizzazione pratica della tecnologia digitale: in un'ottica di evoluzione normativa che prenda atto delle possibili implicazioni operative della mutata realtà tecnologica, è lecito fare un ulteriore passo al fine di verificare la prospettabilità di ciò che anche oggi è sicuramente escluso, cioè la « possibilità di redigere l'atto pub-

<sup>33</sup> Il decreto legislativo n. 110 del 2010 è il risultato di un iter avviato da diversi anni, dal momento che già l'art. 7 della legge 246 del 2005 aveva delegato al Governo il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prevedendo anche l'introduzione dell'atto pubblico informatico.

34 Le parole riportate nel testo sono di S. Chibbaro, in L'atto notarile informatico: riflessioni sul D.Lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi, Atti del Convegno 28 maggio/29 ottobre 2010, Milano, 2011, p. 26. Sull'art. 62-bis della legge notarile, che fa riferimento ai decreti attuativi, cfr. V. Tagliaferri, in L'atto pubblico informatico, Commentario ai D.Lgs. 110/2012 e 235/2010 a cura di F. Delfini, Torino, 2011, p. 125 ss. V. inoltre, recentemente, G. Navone, Iustrumentum digitale, cit., p. 185 ss.

Ciò che risulta invero possibile alla luce della normativa attuale è procedere al perfezionamento dell'atto tramite la non contestuale sottoscrizione da parte dei comparenti, con l'autentica delle firme redatta da due notai differenti, e immediata trasmissione del documento informatico con firma autenticata dal primo notaio, ad altro notaio che autentica la seconda firma e appone la sottoscrizione siglando il perfezionamento dell'accordo: così M. NASTRI e C. VALIA, Individuate modalità di redazione del contratto che assicurano lo stesso livello di garanzia, in Guida al Diritto de Il Sole 24 ore n. 35/2010, p. 33. Rileva come il nostro ordinamento abbia escluso la possibilità sia dell'atto pubblico a distanza, stipulato tramite due notai diversi, sia dell'atto telematico, con presenza virtuale dei comparenti davanti ad un unico notaio C. Sandei, L'atto pubblico elettronico, in N.L.C.C., 2011, p. 472.

blico dinanzi a due diversi notai pur collegati tramite computer, in una sorta di non previsto e non consentito co-rogito » 36, o, quantomeno, dinanzi ad un solo notaio, ma attraverso un collegamento tra i dispositivi elettronici delle parti e quelli del notaio rogante. In altri termini, si tratta di verificare la possibilità che i requisiti imprescindibili dell'atto pubblico — e segnatamente la presenza fisica delle parti, o della parte, dinanzi al pubblico ufficiale — possano essere superati, e in che modo, dalla evoluzione tecnologica.

Un'analisi di questo tipo deve muovere necessariamente dall'esame della funzione del requisito della presenza della parte, che è quella di accertarne l'identità e la corrispondenza dell'atto alla sua volontà. Ora, se si ipotizza il caso di un collegamento tra il soggetto e il notaio, realizzato attraverso tecniche di ripresa televisiva, che consentano la possibilità, in tempo reale, di confronti interfacciali<sup>37</sup>, ne deriva come conseguenza il ridimensionamento della presenza fisica quale requisito indispensabile. In sostanza, una volta superato l'ostacolo preminente, relativo alla presenza fisica, l'assolvimento della medesima funzione potrebbe essere garantito con il collegamento tramite strumenti elettronici che consentano di visualizzare il soggetto e dialogare con lo stesso. Nulla osterebbe alla redazione dell'atto pubblico digitale a distanza, posto che la lettura dell'atto avverrebbe direttamente con la visualizzazione sugli elaboratori dei soggetti interessati all'atto e la sottoscrizione potrebbe essere agevolmente apposta in formato digitale<sup>38</sup>.

In base alle considerazioni appena esposte, si deduce come, allo stato attuale della normativa, sia concretamente prospettabile l'ipotesi di un testamento pubblico integralmente confezionato con mezzi informatici e archiviato su supporti di tal genere, siglato con la firma digitale (o comunque elettronica) del testatore, dei testimoni e del notaio<sup>39</sup>. Le modifiche apposte con il decreto legislativo del 2010 alla legge notarile hanno confermato come, dal punto di vista teorico, nulla può ostare alla configurabilità di un testamento pubblico redatto dal notaio direttamente su supporto infor-

36 Le espressioni riportate sono di M.

MICCOLI, op. cit., p. 107.

37 Cfr. S. TONDO, Formalismo negoziale tra vecchie e nuove tecniche, cit.,

p. 969. 38 Rileva come la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 110 del 2010 abbia realizzato una delle istanze della modernità, ossia quella della «dematerializzazione », ma non quella della « delocalizzazione » A. PIRAINO, L'attuazione del decreto legislativo, le ulteriori prospettive di informatizzazione dell'attività notarile, in L'atto notarile informatico: riflessioni sul D.Lgs. 110 del 2010, cit., p. 168. Sul concetto di dematerializzazione cfr. M. Na-STRI, La dematerializzazione e la conservazione a lungo termine dei documenti informatici, relazione tenuta al Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato su La sicurezza giuridica nella società dell'informazione di cui alla nota 19. Sia consentito rilevare come queste

considerazioni, che possono apparire frutto di fantasiose elaborazioni, potrebbero invece avere in futuro una rilevanza pratica anche superiore alle aspettative: ormai superato lo choc della rivelazione « abbastanza sconvolgente per civilisti legati alla tradizione, che perfino l'atto solenne, l'atto pubblico può essere redatto e trasmesso con mezzi informatici »(in questo senso cfr. ancora M. Miccolli, ult. loc. cit.) con la conseguenza che gli operatori del diritto si serviranno con sempre maggior frequenza di tali mezzi, non è affatto impensabile che qualcuno, ovviamente dotato degli strumenti necessari, richieda l'assistenza e l'attività del pubblico ufficiale « a distanza», senza recarsi nel suo studio, pur fruendo della sua competenza qualificata e delle garanzie che la legge accorda all'atto redatto in forma solenne.

<sup>39</sup> In questo senso v. art 52-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotto dal D.Lgs. 110 del 2010.

matico, letto<sup>40</sup> dal notaio al testatore alla presenza dei testimoni e dagli stessi sottoscritto con la loro firma elettronica, con apposizione della firma digitale del notaio. Nessun problema si pone in relazione al sigillo, in quanto l'art. 25 del Codice espressamente prevede, al n. 3, che « l'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2 », disposizione che a sua volta espressamente consente di sostituire con la firma digitale l'apposizione del sigillo<sup>41</sup>. Appare, invece, tuttora insormontabile l'ostacolo rappresentato dalla necessaria compresenza fisica di tutti i soggetti firmatari dell'atto, nelle loro rispettive qualità di testatore, testimoni e notaio 42: tale ostacolo potrebbe essere superato e risolto, de iure condendo, con l'accentuazione del valore funzionale della presenza fisica delle parti alla redazione dell'atto; con la conseguenza di ritenere che tale requisito possa essere rispettato attraverso la realizzazione, con modalità alternative, delle esigenze che lo stesso è volto a garantire. In altri termini, se si concorda con l'opinione secondo la quale la presenza fisica dei soggetti partecipanti all'atto ha la funzione di accertarne l'identità personale, e, per quanto si riferisce al testatore, di indagarne la volontà e la rispondenza dell'atto alla medesima, si tratta solo di individuare gli strumenti attraverso i quali dette funzioni possano essere assolte. In questo senso, è possibile allora — come si è poc'anzi accennato — ipotizzare il caso di un collegamento tramite web-cam tra i sottoscrittori dell'atto, teoricamente tutti situati in luoghi diversi, che consenta il dialogo tra tutti i soggetti collegati tramite elaboratore e visivamente in contatto « tecnologico ». In questo modo sarebbe garantita la compartecipazione dei sottoscrittori dell'atto, prescindendo dalla presenza fisica. Il testamento, redatto dal notaio una volta raccolta la volontà del disponente, potrebbe essere letto dallo stesso al testatore, sempre in presenza di collegamento anche visivo, e poi trasmesso per posta elettronica al testatore per la sottoscrizione con la sua firma digitale e con quella dei testimoni. Questi ultimi potrebbero alternativamente e indifferentemente trovarsi nello studio del notaio, nello stesso luogo nel quale si trova il testatore o addirittura in un luogo ulteriormente diverso. Un'ipotesi di questo tipo presuppone necessariamente uno sviluppo tecnologico che garantisca anche la sicurezza delle linee di trasmissione, cosicché la tecnica di collegamento sia immune da possibili intromissioni di estranei. Inoltre, per configurare un interesse concreto del legislatore ad intervenire in merito, non si può prescin-

<sup>40</sup> Sulle questioni attinenti alla lettura dell'atto da parte di terzi cfr. L. Genghini, La forma degli atti notarili, Padova, 2009, p. 134.

41 L'art. 24, n. 2 così dispone: «l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente ».

<sup>42</sup> Il riferimento è volutamente limitato all'ipotesi più semplice. Com'è noto, per la redazione di un testamento pubblico può essere necessaria la presenza anche di altri soggetti, in considerazione di particolari qualità del testatore: un interprete nel caso di muto o sordomuto, o quattro testimoni nel caso che il testatore non sappia leggere: v. in tal senso l'art. 57 della legge notarile e l'art. 603, ultimo comma del codice civile. Peraltro le osservazioni del testo sono agevolmente riferibili anche a queste ipotesi particolari, così come al caso nel quale il testatore sia sordo. Per un esame di alcune ipotesi particolari cfr. S. Chibbar, in L'atto notarile informatico: riflessioni sul D.Lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi, cit., p. 27. In relazione ad un caso di falsa dichiarazione di non saper sottoscrivere cfr. le interessanti osservazioni di S. Pardini, L'equipollente della sottoscrizione nel testamento pubblico, in Riv. not., 1990, II, 537 ss.

dere da una diffusione, se non di massa, almeno generalizzata della utilizzazione degli strumenti ipotizzati.

La fattispecie appena prospettata implicherebbe la necessità di una specifica regolamentazione, anche con riferimento alla sua localizzazione territoriale. Dovrebbe, infatti, necessariamente essere individuato il luogo nel quale l'atto si intende compiuto, ai fini della indicazione della legge applicabile, nel caso in cui il testatore si trovasse all'estero al momento della redazione dell'atto. Sotto questo profilo sembrerebbe opportuno individuare come luogo di perfezionamento dell'atto quello nel quale il notaio appone la propria firma digitale, momento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva, ma nella quale le singole fasi si realizzano, senza apprezzabile soluzione di continuità, in tempo reale.

# 2.2. (segue) Il testamento segreto.

È opportuno analizzare questa forma di testamento 43 nei suoi differenti momenti di realizzazione. Dalla scomposizione della fattispecie risulta infatti che, in linea teorica, l'ipotesi del testamento prevista dall'art. 605 cod. civ. potrebbe agevolmente adattarsi ad una utilizzazione concreta dei nuovi strumenti tecnologici. Questo adattamento sembrerebbe possibile anche senza implicare un intervento legislativo. Infatti già de iure condito, seppur con qualche sforzo interpretativo, si potrebbe immaginare un testamento segreto nel quale la scheda testamentaria sia redatta non su supporto cartaceo, bensì con tecnologia digitale e su supporto informatico, e ancora più agevole risulta la prospettazione di un utilizzo integrale degli strumenti informatici per la perfezione del testamento segreto come fattispecie composita.

Qualunque sia l'opinione che si voglia accogliere in merito alla natura del testamento segreto, privilegiando cioè l'aspetto distintivo tra le due parti, scheda testamentaria e atto di ricevimento, collegate tra loro dalla dichiarazione resa al notaio al momento della consegna, oppure l'aspetto unificante che rende inscindibili, ai fini del perfezionamento del testamento, le due parti distinte, così da qualificarlo un atto pubblico complesso 44, è certo che in questa ipotesi siano individuabili due momenti autonomi, se non altro dal punto di vista della loro realizzazione temporale.

È dunque opportuno prenderli in esame separatamente ai fini che interessano. Le caratteristiche della scheda che il testatore consegna al notaio dichiarando che nella stessa è contenuto il suo testamento pongono immediatamente in luce la compatibilità di una sua redazione con strumenti informatici. Il requisito dell'autografia, che si pone in contrasto con la con-

altri, C. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, cit., p. 215; C. Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Torino, 1978, p. 127 ss.; per la tesi che privilegia l'aspetto « unificante » cfr. G. Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Commentario, cit., p. 149 ss.; A. Cicu, Testamento, cit., p. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sul testamento segreto, oltre agli Autori citati in relazione alla foma del testamento in generale (n. 3) cfr. F. Fusi, Il testamento segreto, in Giust. civ., 1993, II, p. 291 ss.; A. Genovese, Il testamento segreto, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni a cura di G. Bonilini, cit., p. 1367 ss.

<sup>44</sup> Nel primo senso si vedano, tra gli

figurabilità, almeno de iure condito, di un testamento olografo « digitale » 45 non è richiesto, infatti, in relazione al testamento segreto, che può essere scritto da un terzo o con mezzi meccanici, con la sola conseguenza della necessità di sottoscrizione del testatore non solo in calce, ma anche in ciascun mezzo foglio unito o separato. Non sembra dunque poter essere esclusa apriori la possibilità che la scheda sia redatta, con relativa sottoscrizione ex art. 21, comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale, su supporto informatico, che il testatore consegni al notaio. La consegna, effettuata personalmente dal testatore al notaio, con dichiarazione che su quel supporto informatico è contenuto il suo testamento, garantirebbe dall'eventuale indebito utilizzo del dispositivo di firma. Inoltre, poiché, in linea teorica, anche colui che sa leggere, ma non sa scrivere, può essere titolare di un dispositivo di firma elettronica sicura, sarebbe sufficiente, per garantire il rispetto delle esigenze sottese al disposto dell'art. 604, 2º comma cod. civ., che il testatore dichiarasse al notaio che la firma apposta alla scheda è la propria, parallelamente a quanto avviene con la scheda testamentaria redatta con metodi tradizionali.

La mancanza di una incompatibilità ontologica, nel testamento segreto, tra la scheda testamentaria e la sua redazione su supporto informatico non esclude naturalmente la necessità di un'interpretazione evolutiva delle rigide norme espressamente dettate in riferimento al supporto cartaceo. Così, in particolare, dovrebbe ritenersi inapplicabile la previsione della necessità di sottoscrizione « in ciascun mezzo foglio » in caso di testamento scritto con mezzi meccanici, rappresentando comunque l'apposizione della firma digitale del testatore sufficiente garanzia della integrità dell'atto e della sua completa rispondenza alla volontà del titolare.

Pertanto, pur con la necessità di questi inevitabili adattamenti, la possibilità di redigere e sottoscrivere con strumenti informatici la scheda testamentaria potrebbe ritenersi ammessa anche de iure condito. Nessun ostacolo effettivo sembrerebbe essere rappresentato neppure dalle formalità previste per la sigillazione dall'art. 605 cod. civ., che potrebbero essere riferite abbastanza agevolmente anche ad un involucro avente per contenuto non una scheda cartacea, bensì un supporto elettronico.

Restano tuttavia le perplessità derivanti dalla difficoltà di individuare vantaggi concreti nell'utilizzazione di questa modalità.

Le formalità che valgono a differenziare l'ipotesi del testamento segreto dal testamento olografo e dal testamento pubblico, inquadrandolo in una sorta di posizione intermedia<sup>46</sup>, non sembrano rappresentare de iure condito alcuna difficoltà insormontabile al fine di prevedere l'utilizzazione della tecnologia digitale in relazione all'atto pubblico di ricevimento della scheda, e non appaiono oggettivamente incompatibili con una redazione dell'atto di ricevimento in formato non cartaceo<sup>47</sup>. Infatti, una volta ammessa la possibilità della redazione dell'atto pubblico in formato digitale,

<sup>45</sup> Cfr. supra, nel testo.

<sup>46</sup> Così G. AZZARITI, op. cit., p. 831, qualifica il testamento segreto che « ha il vantaggio, rispetto all'olografo, della maggior sicurezza che viene data dalle forme di consegna al notaio e dalla custodia da parte di costui; e, rispetto al testamento pubblico, della segretezza delle disposizioni

che restano ignote a tutti e pure al notaio che lo riceve in consegna».

<sup>47</sup> Per la redazione integrale dell'atto pubblico di ricevimento del testamento segreto in formato elettronico cfr. supra, nel testo, a proposito della introdotta ammissibilità dell'atto pubblico informatico.

comportando di per sé la redazione della scheda testamentaria digitalmente sottoscritta la sua segretezza, l'atto di ricevimento potrebbe rappresentare il supporto contenente la scheda testamentaria in allegato<sup>48</sup>.

De iure condendo, nel momento in cui la legge prevedesse la possibilità di configurare la redazione di un atto pubblico prescindendo dalla presenza fisica dei sottoscrittori dell'atto stesso, si potrebbe ipotizzare che la scheda testamentaria, siglata con la chiave privata del testatore, e con la chiave pubblica del notaio, venisse a quest'ultimo trasmessa dal disponente attraverso mezzi telematici, per essere allegata all'atto di ricevimento, con la garanzia di non poter essere decriptata se non dal pubblico ufficiale. Per conservare la segretezza anche nei suoi confronti, caratteristica che contraddistingue l'istituto del testamento segreto, si potrebbe prevedere che nell'atto di ricevimento, anche eventualmente redatto a distanza, il pubblico ufficiale dichiarasse, alla presenza « virtuale » dei testimoni, di non aver apposto al documento ricevuto, siglato dal testatore non solo con la sua chiave privata, ma anche con la chiave pubblica del notaio, la propria corrispondente chiave privata, e di averlo semplicemente inserito come allegato all'atto stesso.

Tuttavia, configurare un'ipotesi di tal genere equivale di fatto a svuotare di ogni contenuto le caratteristiche specificamente distintive del testamento segreto: un atto pubblico digitale di ricevimento di una scheda testamentaria digitalmente redatta e sottoscritta, infatti, in niente più si differenzierebbe, sostanzialmente, dall'atto pubblico di deposito del testamento olografo.

În conclusione, l'istituto del testamento segreto appare astrattamente già compatibile con la tecnologia digitale ma soltanto nei termini sopra indicati, e quindi con i limiti di una ridotta possibilità di fruizione dei vantaggi specifici conseguenti all'utilizzazione di tale tecnologia.

Questa forma di negozio testamentario sembra destinata, invero, ad una progressiva scomparsa nella realtà operativa, sorte che appare ancor più segnata nella prospettiva eventuale, sopra accennata, della redazione del testamento olografo su supporto informatico con successiva trasmissione al notaio tramite strumenti elettronici, con conseguente possibile lettura dello stesso da parte del solo notaio o di chi disponga della sua chiave privata. In questo caso la differenziazione tra le due ipotesi rimarrebbe affidata alle formalità di sigillazione e di chiusura « materiale » del supporto informatico, peraltro possibili e prevedibili soltanto in caso di consegna personale del supporto informatico al notaio da parte del testatore, mentre è evidente che l'evoluzione normativa della utilizzazione delle tecnologie digitali tende verso una progressiva dematerializzazione ed è rivolta a consentire l'affrancamento dalla presenza fisica dei soggetti coinvolti nella conclusione dell'atto. Sembra effettivamente troppo poco per poter prevedere una utilizzazione più frequente di questo tipo di testamento, che è sempre stato tanto scarsamente utilizzato da rendere spontaneo il quesito, in prospettiva de iure condendo, della opportunità di un suo mantenimento<sup>49</sup>.

derna, il fatto che il testamento segreto, a differenza di quello olografo, su qualunque tipo di supporto lo stesso si immagini redatto, possa essere confezionato anche da chi sappia leggere ma non sappia scrivere. An-

<sup>48</sup> Naturalmente il concetto di « allegato » deve essere inteso in senso informatico.

<sup>49</sup> Non può apparire come giustificazione sufficiente, alla luce della realtà mo-

# 2.3. (segue) I testamenti speciali.

Questi testamenti sono sostanzialmente testamenti pubblici speciali, regolati dalla legge in modo completo e autonomo, con forme la cui applicabilità non può essere estesa oltre i casi tassativamente previsti dalla legge<sup>50</sup>. Le ipotesi previste<sup>51</sup> si riferiscono a circostanze così particolari che il riferimento alla redazione del testamento con strumenti informatici sembrerebbe prospettarsi come improponibile anche in linea teorica.

Può tuttavia ugualmente apparire interessante verificare, alla luce dei presupposti e delle caratteristiche di queste singole ipotesi, se per le medesime si possa individuare un ambito di applicazione delle nuove tecnologie<sup>52</sup>, nonché quale possa essere, a fronte di una eventuale modifica delle norme in materia di forme ordinarie di testamento, lo spazio residuale di applicazione di queste forme speciali.

În tutte queste ipotesi, accomunate, evidentemente, dalla impossibilità di valersi della forme ordinarie, la legge prevede un ampliamento del novero dei soggetti legittimati a ricevere il testamento, che deve essere sempre sottoscritto dal ricevente, dal testatore e dai testimoni.

Il riferimento alla scrittura ed alla sottoscrizione potrebbe essere adeguato alle nuove tecnologie e interpretato evolutivamente, consentendo una completa utilizzazione delle modalità informatiche, così ritenendo possibile che il testamento, redatto a cura del ricevente, tramite dispositivo elettronico, venga poi sottoscritto con firma elettronica<sup>53</sup> dal testatore, dai testimoni e dal ricevente. È certo tuttavia che un'operazione interpretativa di questo genere non è proponibile in ipotesi che si caratterizzano proprio per la loro eccezionalità. Inoltre, la necessaria compresenza di tutti i soggetti necessari per la confezione dell'atto testamentario, nelle forme speciali, e la estrema particolarità delle situazioni che legittimano il ricorso alle stesse, rende di fatto privo di effettiva utilità e rilevanza pratica il ricorso alle tecnologie informatiche, dovendosi invece ritenere che in quelle circostanze particolari sia molto più semplice ricorrere agli strumenti tradizionali, non tanto di scrittura, quanto, soprattutto, di sottoscrizione.

Si rende a questo punto necessario ed opportuno un coordinamento con quanto rilevato, in prospettiva de iure condendo, a proposito del testamento olografo e del testamento pubblico. Considerando che le fattispecie di testamento speciale trovano la loro giustificazione nella impossibilità di servirsi delle forme ordinarie, tali ipotesi potrebbero essere di fatto supe-

zi, anche sotto questo profilo, la differenziazione tra le due ipotesi sembrerebbe destinata a scomparire, se si ammettesse il testamento olografo redatto su supporto informatico da chi non sa scrivere, ma sa apporre la propria firma digitale. È chiaro però, francamente, che un caso di questo tipo è veramente di scuola, ai limiti dell'inverosimile.

<sup>50</sup> V. G. AZZARITI, voce Successione testamentaria, cit., p. 833.

51 Cfr. in merito, tra altri, M. Onora-To, I testamenti cd. speciali, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, cit., p. 1407 ss. 52 Ritiene che le caratteristiche dei testamenti speciali rendano possibile individuare un'applicazione delle nuove tecnologie anche de iure condito, C. CICALA, Disposizioni mortis causa, e innovazioni informatiche e tecnologiche, cit., p. 1429.

53 La presenza del soggetto ricevente, quale garante dell'identità del sottoscrittore, renderebbe sufficiente, come nell'atto pubblico informatico, la firma elettronica semplice. Tale tipo di firma si potrebbe ritenere sufficiente, considerata la eccezionalità dei presupposti, anche per lo stesso soggetto abilitato a ricevere il testamento. rate laddove il legislatore introducesse la possibilità di redigere il testamento olografo con mezzi informatici, e di trasmetterlo con modalità telematiche; o di stipulare il testamento pubblico con atto notarile « a distanza ».

In tal caso, infatti, si realizzerebbe una completa indifferenza del soggetto che dispone per testamento rispetto alla sua posizione nello spazio e alla situazione di fatto nella quale lo stesso si trovi, tale da determinare la impossibilità di utilizzare le forme ordinarie di testamento.

L'unica condizione imprescindibile, che renderebbe dunque inutile il ricorso ai testamenti speciali, consentendo invece di accedere alle forme ordinarie di testamento, sarebbe allora rappresentata dal fatto che il testatore avesse a sua disposizione uno strumento che gli consentisse di apporre la propria firma con mezzi elettronici e di fruire di strumenti tecnologici di trasmissione.

# 2.4. (segue) Il testamento internazionale.

Il testamento internazionale è, com'è noto, una forma testamentaria introdotta nel nostro ordinamento a seguito della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Washington del 16 ottobre 1973<sup>54</sup>, scopo della quale era « quello di assicurare in misura maggiore l'osservanza degli atti di ultima volontà grazie all'istituzione di una forma supplementare di testamento l'uso della quale diminuirebbe la necessità di individuare la legge applicabile » 55. Con l'introduzione di un modello unitario di testamento, redatto in base alla legge uniforme prevista nell'annesso alla Convenzione, che si ispira per certi aspetti alla tradizione romano-germanica, mutuandone allo stesso tempo altri dagli ordinamenti di common law, si tende a garantire il rispetto delle ultime volontà dell'individuo cercando di limitare, al momento della sua morte, le ipotesi di invalidità formale derivanti dall'applicazione di una o di un'altra legge. Si tratta, in sostanza, di garantire il rispetto del principio del favor testamenti, problema del quale anche la legge italiana di riforma del diritto internazionale privato si è fatta carico con la previsione di un'ampia gamma di possibili leggi in base alle quali valutare la validità formale dell'atto<sup>56</sup>.

Il testamento internazionale, che è valido indipendentemente dalla nazionalità del testatore<sup>57</sup>, presenta alcuni elementi di analogia con il testa-

54 Con legge 29 novembre 199● n. 387, si è autorizzata la ratifica della Convenzione, entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione stessa, il 16 novembre 1991, come da comunicazione del Ministero degli Esteri pubblicata in G.U. n. 171 del 23 luglio 1991.

Le espressioni riportate nel testo si leggono in apertura alla Convenzione.
 V. l'art. 48 della legge n. 218 del

1995.

57 L'art. 1 dell'annesso alla Convenzione precisa infatti che sulla validità formale del testamento non influiscono il luo-

go dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio o la residenza del testatore. Come correttamente osserva G. GROPPI, Il testamento internazionale, in Riv. not., 1992, I, p. 113 ss.,« l'aggettivo internazionale determina solo l'origine dell'istituto e non limita le possibilità di utilizzo». Cfr. altresì le osservazioni di G. SERPI, Testamento internazionale: problemi notarili, in Riv. not., 1993, I, p. 85 ss.; E. TROMBETTA, La Convenzione sulla forma del testamento internazionale, in Riv. not., 1991, III, p. 891 ss.; R. PERCHINUNNO, Commentario alla L. 20 novembre

mento segreto<sup>58</sup>. Infatti, anche in questo caso, si può dire che la fattispecie consta di due momenti distinti: la redazione del testamento e la consegna del documento, da parte del testatore, alla persona abilitata a riceverlo, con la dichiarazione che il documento, del quale il testatore stesso conosce il contenuto, rappresenta il suo testamento. La legge uniforme precisa, all'art. 3, che il testamento deve essere fatto per iscritto, ma non necessariamente dal testatore, in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento. Sotto questo profilo non sembrerebbero dunque prospettarsi ostacoli alla redazione del testamento (o meglio del documento che il testatore indica come testamento) avvalendosi della tecnologia digitale e su supporto diverso da quello cartaceo, in particolare su supporto informatico<sup>59</sup>. Si può anzi senz'altro rilevare come questo tipo di testamento, introdotto in via supplementare nel nostro ordinamento, si possa agevolmente adattare ad una confezione dell'atto in forma digitale.

Senza voler forzare il significato di una normativa che certamente non è stata emanata in considerazione né nella prospettiva dello sviluppo delle applicazioni tecnologiche, tuttavia non è forse un caso che lo spirito liberale che permea la Convenzione di Washington, volta a garantire il massimo rispetto della volontà individuale, consenta di configurare abbastanza agevolmente la validità di un testamento redatto con strumenti informatici: in queste norme, che rappresentano per l'Italia le più recenti emanate in materia di forma testamentaria, è ravvisabile certamente un'evoluzione nel senso di garantire il rispetto dell'autonomia individuale, in un campo così delicato come quello del negozio testamentario, affrancandosi da schemi rigidi nei quali il formalismo può rischiare di essere fine a se stesso e comunque non più al passo con la realtà moderna.

Il soggetto abilitato a ricevere l'atto in quanto persona designata per l'Italia in base all'art. 3 della legge n. 387 del 1990 è il notaio. Nel caso di redazione su supporto informatico l'apposizione, prevista dall'art. 5 dell'Annesso, della firma del testamento da parte dei testimoni e del notaio potrebbe essere realizzata in questo modo: il testatore dichiara che il supporto informatico è stato da lui sottoscritto con firma digitale, o lo sottoscrive al momento in tal modo, e immediatamente anche i testimoni e il notaio appongono la loro firma (digitale) sul testamento. Attraverso questo meccanismo di sottoscrizione in formato digitale potrebbe realizzarsi agevolmente la possibilità che il contenuto del testamento rimanga segreto, come previsto dall'art. 4 dell'Annesso; infatti qualora il testatore consegni il supporto informatico sul quale è da lui stata precedentemente apposta la firma digitale, la possibilità di decriptare il documento si verificherà soltanto con l'apposizione della corrispondente chiave pubblica, che avverrà, « fisiologicamente », al momento della morte del testatore. Al contrario, nel caso del testamento redatto in forma tradizionale, si è rilevato come la possibilità della segretezza 60 sia in realtà frustrata dalla previsione dei requi-

1990, n. 3\$7, in N.L.G.C.C., 1996, p. 49 ss. e A. Genovese, Il testamento internazionale, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, cit., p. 1387 ss.

terebbe l'inapplicabilità di quanto previsto all'art. 6 dell'Annesso, relativo alla sottoscrizione su ciascun foglio dell'atto.

<sup>58</sup> In questo senso G. SERPI, op. cit.,

<sup>59</sup> Naturalmente la redazione del testamento su supporto informatico compor-

<sup>60</sup> Il secondo comma dell'art. 4 così dispone: « Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto dell'atto ai testimoni oppure alla persona abilitata ».

siti formali previsti, e specificamente dalla sottoscrizione del testamento da parte del notaio e dei testimoni, cosicché l'effettiva segretezza del testamento può essere efficacemente garantita soltanto nel caso che lo stesso sia redatto in una lingua non conosciuta dal notaio e dai testimoni<sup>61</sup>.

L'attestato di ricevimento rappresenta il secondo momento della fattispecie del testamento internazionale e si configura come un verbale redatto per atto pubblico dal notaio alla presenza dei testimoni, nel quale si conferma l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge uniforme. In merito alla possibilità che tale attestato venga redatto integralmente con strumenti informatici, si può pertanto sostanzialmente rinviare a quanto già rilevato a proposito della configurabilità di un atto pubblico informatico ed alla problematica relativa alla necessaria compresenza di più soggetti, considerata anche a proposito del testamento pubblico.

#### 3. Tecnologia informatica e registro generale dei testamenti.

Le considerazioni svolte in relazione alle singole forme testamentarie previste nel nostro ordinamento devono essere completate con l'analisi delle norme dettate in tema di pubblicità, per le quali è essenziale il riferimento al registro generale dei testamenti, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, introdotto in Italia con la legge di ratifica della Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972<sup>62</sup>. La previsione di questo registro risponde all'esigenza, avvertita non solo in ambito internazionale, ma anche nei confini nazionali<sup>63</sup>, di facilitare il rinvenimento degli atti di ultima volontà al momento della morte del testatore. In esso devono essere iscritti, ai sensi dell'art. 4 della legge, i testamenti pubblici, segreti, speciali, olografi depositati formalmente presso un notaio, i verbali di pubblicazione dei testamenti olografi non formalmente depositati, il ritiro dei testamenti segreti ed olografi formalmente depositati, nonché la revocazione o la revocazione della revocazione di disposizioni a causa di morte fatte con un nuovo testamento che debba essere iscritto o comunque con atto ricevuto da notaio ai sensi degli artt. 680 e 681 cod. civ. Oltre a queste ipotesi espressamente

61 In questo senso cfr. ancora GROPPI, op. cit., p. 117.

62 Si tratta della legge 25 maggio 1981 n. 307, alla quale ha poi fatto seguito il regolamento di esecuzione emanato con

D.P.R. 18 dicembre 1984 n. 956.

Garagnes Rileva in proposito L. Milone, nel commento alla legge in N.L.C.C. 1982, p. 422 ss., come le norme dettate dall'ordinamento positivo italiano, al fine di rendere pubblica l'esistenza delle disposizioni di ultima volontà dopo la morte del disponente, non siano in realtà pienamente rispondenti allo scopo. In relazione al registro generale dei testamenti cfr. altresì E. DE RENSIS MORICI, Il nuovo sistema di pubblicità dei testamenti, in Riv. not., 1988, I, p. 657 ss.; G. MARINARO, Il Registro generale dei testamenti, Napoli, 1989; R. PERCHINUNNO, Natura giuridica ed effetti della

pubblicità nel registro generale dei testamenti, in Riv. dir. civ., 1997, II, p. 529 ss.; A. Natale, L'iscrizione nel registro generale dei testamenti, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, cit., p. 1459 ss.

ota Deve essere rilevato come la legge di ratifica non abbia inserito negli atti da iscrivere i testamenti olografi depositati fiduciariamente presso il pubblico ufficiale, che, invece, nel nostro ordinamento, sono statisticamente ben più rilevanti di quelli oggetto di deposito formale, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 4, n. 1 lett. b) della Convenzione, che espressamente include nell'elenco degli atti soggetti ad iscrizione i testamenti olografi, con l'unica eccezione che si la législation de cet Etat ne l'interdit pas, le testateur pourra s'opposer à l'inscription. Cfr. ancora al riguardo

enunciate, deve ritenersi soggetto ad iscrizione anche il testamento internazionale: in questo senso depone l'art. 7 della Convenzione di Washington laddove prevede che « la conservazione del testamento internazionale è regolamentata dalla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata ».

Le modalità di attuazione del registro si inseriscono nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione che, iniziato con la legge delega n. 59 del 1997, si è articolato successivamente nell'emanazione di provvedimenti distinti e relativi ad aspetti via via diversi, ma tutti rivolti ad un maggior impiego della tecnologie informatiche nello scambio dei dati, in una visione unitaria di semplificazione e di miglioramento dell'efficienza dell'apparato amministrativo<sup>65</sup>. Non è un caso, dunque, che la norma di apertura del regolamento di esecuzione preveda che « il registro sia tenuto con sistema automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici ». Detto regolamento prevede altresì che con successivo decreto ministeriale possa essere consentito ai notai di trasmettere, oltre alla scheda contenente i dati indicati nell'art. 2, un supporto magnetico<sup>66</sup>. La legge 28 novembre 2005 n. 246 ha disposto specificamente che « L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica »<sup>67</sup>. La espressa previsione della possibilità di adempiere all'obbligo di iscrizione anche mediante trasmissione in via telematica apre la strada ad una completa informatizzazione della gestione dei dati del registro, in merito alla quale l'ipotesi di testamenti integralmente confezionati con mezzi informatici non sembrerebbe porre alcun problema di compatibilità, rappresentando anzi il completamento di una evoluzione che è iniziata nell'ambito della pubblica amministrazione, si è poi estesa ai rapporti tra la pubblica amministrazione ed i privati e sembra essere destinata ad approdare definitivamente anche nelle espressioni più tipiche dell'autonomia individuale.

Analizzando più specificamente l'aspetto operativo del funzionamento del sistema di registrazione, si può dunque agevolmente prevedere che l'iscrizione con trasmissione in via telematica sia destinata a diventare la regola ordinaria di gestione dei dati, attraverso una informatizzazione che coinvolga l'intero procedimento, consentendo così di garantire allo stesso tempo le esigenze di semplificazione operativa, nonché di attualità e di completezza.

Le indicazioni del legislatore<sup>68</sup> sono rivolte a favorire l'impiego della posta elettronica quale strumento sostitutivo o integrativo di quelli già ordi-

L. MILONE, op. cit., p. 425; E. DE RENSIS MORICI, op. cit., p. 668.

65 In questo senso si ponevano le linee guida in materia di digitalizzazione del-l'amministrazione per l'anno 2004, emanate con Direttiva 18 dicembre 2003 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, pubblicata in G.U. 4 febbraio 2004, n. 28.

66 Così dispone l'art. 11 del regolamento. L'art. 2 individua specificamente tutte le indicazioni che la scheda, redatta su modello a stampa, deve contenere.

67 Si tratta dell'art. 12 della legge n. 246 del 2005, che ha inserito l'art. 5bis nella legge n. 307 del 1981. 68 Per l'evoluzione delle disposizioni in materia, dall'art. 12 del D.P.R. 513 del 1997, all'art. 14 del Testo Unico del 2000 fino all'attuale normativa cfr. tra gli altri E. Guarnaccia, Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale, commentario, cit., sub art. 6. Interessante in proposito la Direttiva della Presidenza del Consiglio del ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 27 novembre 2003, pubblicata sulla G.U. n. 8 del 12 gennaio 2004. L'evoluzione nel senso di un utilizzo sempre più ampio degli strumenti informatici e telematici è confermata anche dalla introduzione di tali strumenti nel processo ci-

nariamente utilizzati: così l'art. 47 del Codice prevede che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante posta elettronica. In particolare, l'utilizzazione della posta elettronica certificata <sup>69</sup> consente altresì l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora della trasmissione e della ricezione.

In questo processo evolutivo graduale e continuo si inserisce naturalmente la possibilità di trasmissione di dati via e.mail<sup>70</sup> ai fini di una loro iscrizione nel registro in tempo reale, destinata ad avere particolare rilievo pratico nell'ipotesi prevista dall'art. 5 della legge n. 307 del 1981, relativa al caso in cui il testatore abbia fatto richiesta al pubblico ufficiale di iscrizione delle indicazioni previste presso il competente organismo di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea.

La possibilità di assolvere l'obbligo di iscrizione mediante trasmissione in via telematica dei dati richiesti direttamente al Registro Generale dei testamenti, comporta il superamento del meccanismo di secondo grado »<sup>71</sup>, che cioè prevede la trasmissione della scheda all'Archivio Notarile, dal quale successivamente i dati vengono inoltrati al registro centrale presso il Ministero. Se è vero, infatti, che questo meccanismo consente una sorta di controllo sulla corretta indicazione dei dati contenuti nella scheda <sup>72</sup>, è evidente che l'inserimento di dati sarà non solo accessibile esclusivamente

vile, disciplinata con D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, al quale hanno fatto seguito le regole tecnico-operative, dettate con Decreto del Ministero della Giustizia del 14 ottobre 2004, poi sostituite con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 luglio 2008, pubblicato nella G.U. del 2 agosto 2008 n. 180: cfr. in proposito il commento di G. Finocchiaro, Sui cambiamenti nei modelli organizzativi si gioca il futuro del processo telematico, in Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore, n. 43/2008, p. 110. Con Decreto del Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n. 264 è stato emanato inoltre il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, seguito poi dal D.M. Giustizia 24 maggio 2001, che ha dettato le relative regole procedurali, successivamente sostituite dal D.M. Giustizia 27 aprile 2009. Con il D.L. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito in legge 22 febbraio 2010 n. 24, sono state previste, all'art. 4, « misure urgenti per la digitalizzazione delle giustizia » e con Decreto M. Giustizia n. 44 del 2011 è stato emanato il regolamento concernente le relative regole tecniche. Da ultimo il D.L. 179/2012, convertito con L. n. 221 del 2012, contenente ulteriori disposizioni a proposito di « Giustizia Digitale », ha previsto all'art. 16-quater, 6, n. 2, l'adeguamento delle regole tecniche del 2011, disposto con D.M. Giustizia 3 aprile 2013.

<sup>69</sup> La posta elettronica certificata, disciplinata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, emanato a norma dell'art. 27 della

legge 16 gennaio 2003 n. 3, è espressamente richiamata dagli artt. 6 e 48 del Codice. V. diffusamente sul punto E. GUARNACCIA, in Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale, commentario, cit., sub art. 6 e C. Bernardi, ibidem, sub art. 48. Con riferimento alle modifiche introdotte al Codice dal D.Lgs. del 2006, cfr. altresì F. BERTONI, in Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale, cit., p. 25 ss. In merito alla sicurezza della cd. PEC, cfr. I. e U. Macrì, op. cit., p. 271. Rileva la necessità della crittografia del documento al fine di assicurare la riservatezza dei messaggi V. Au-RIEMMA, La trasmissione del documento notarile informatico, in L'atto notarile informatico: riflessioni sul D.Lgs. 110 del 2010, cit., p. 65. Allo scopo di favorire la diffusione tra i privati l'utilizzo della posta elettronica certificata tra i cittadini, con il D.P.C.M. 6 maggio 2009 sono state emanate disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

<sup>70</sup> Cfr. l'approfondita analisi delle problematiche in tema di trasmissione del documento notarile di V. Auriemma, op. loc cit.

loc. cit.

71 L'espressione è di L. MILONE, op. cit., p. 426.

72 L'art. 8 del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 956 del 1984 prevede che il conservatore dell'archivio notarile possa chiedere delucidazioni al notaio, in caso di omessa o erronea indicazione dei dati richiesti.

ai pubblici ufficiali ma consentito, con mezzi automatici, soltanto in presenza di tutti i dati richiesti<sup>73</sup>.

In definitiva può dirsi che la previsione del registro generale dei testamenti ben si adatta ad una completa gestione informatica dei dati, che anzi può garantire pienamente ed in tempo « reale » le esigenze di pubblicità per le quali è stato istituito.

## 4. Notazioni conclusive.

Alla luce delle riflessioni sin qui compiute, si può senz'altro rilevare come le prospettive di utilizzazione delle nuove tecnologie nell'ambito del negozio testamentario, nelle sue varie forme specificamente disciplinate, che apparivano, fino a poco tempo fa, almeno prima facie, pressoché inesistenti, abbiano un ben preciso spazio di applicabilità nel diritto vigente, e come tale spazio sia suscettibile di ulteriore ampliamento, naturalmente a condizione di porsi in un'ottica che muova dalla constatazione dell'esistenza di una vera e propria rivoluzione epocale in atto, della quale non sempre i giuristi sembrano inclini ad intuire la portata.

In questa prospettiva è abbastanza agevole poter ipotizzare, anche de iure condendo, una proficua applicazione delle nuove tecnologie alla materia esaminata, che non potrà e non dovrà sottrarsi alla « diffusione dell'informatica ed al suo progressivo e pervasivo intreccio con la vita sociale quotidiana »<sup>74</sup>. In altri termini, soltanto l'acquisita consapevolezza — che non necessariamente deve essere accompagnata da inutili trionfalismi<sup>75</sup> inneggianti alla capacità espansiva e inarrestabile della tecnologia digitale, potendo, al contrario, essere unita ad una indefinita e solo razionalmente ingiustificata sensazione di nostalgia per gli strumenti tradizionali<sup>76</sup> — del

In questo senso si pone l'esperienza dell'ordinamento austriaco, nel quale vige fin dal 1972 il Zentral Testamentsregister, che, a metà degli anni novanta, è stato oggetto di una completa informatizzazione. Grazie a questo sistema, la Österreichische NotariatsKammer si può collegare via internet ad un sito chiuso, tramite il quale il pubblico ufficiale può effettuare la iscrizione dei dati richiesti nel registro dei testamenti di Vienna. Naturalmente l'accesso alle informazioni « in uscita » è consentito soltanto dopo la morte del testatore, facendo riferimento ai dati dell'ufficio amministrativo che è in possesso del certificato di morte.

74 Così si esprime E. Pattaro, Diritto, scrittura, informatica, nel Codice di diritto dell'informatica, Padova, 2000, p. 30, da lui curato, con contributi di C. Cevenini, B. Cunegatti, C. Di Cocco, J. Monducci, S. Niger, G. Pasetti, G. Scorza, G. Ziccardi. Rileva G. Bolegnesi, all'indomani dell'emanazione del D.Lgs. 110 del 2010, in L'atto notarile informatico: riflessioni sul D.Lgs. 110/2010, profili sostanziali e

aspetti operativi, cit., Introduzione, come « si è all'inizio di una nuova era, nella quale bisogna entrare con entusiasmo e curiosità, insieme a grande attenzione e responsabilità ».

<sup>75</sup> In relazione, specificamente, all'attività notarile, A. Gallizia, *Problemi d'informatica notarile*, in *Riv. not.*, 1998, I, p. 1, osserva che l'informatica offre soluzioni per molti problemi pratici dell'attività del notaio, ma occorre porre attenzione all'insidia rappresentata dalla acritica fiducia nello strumento informatico.

The Basta porre mente al fatto che soltanto nel 1959, con D.P.C.M. del 14 dicembre, in esecuzione della legge 14 aprile 1957, n. 251, è stato consentito ai notai di utilizzare la macchina da scrivere per la redazione degli atti pubblici, come ricorda S. Patti, in Commentario al D.P.R. 513 del 1997 a cura di C.M. Bianca, in N.L.C.C. 2000 cit., p. 682, per rendersi conto in un attimo della rapidità dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, neppur lontanamente immaginabile qualche tempo fa, e destinata a proseguire — come i fatti han-

fatto che l'informatica è, e sarà sempre più, costitutiva della realtà sociale, può rappresentare il terreno sul quale costruire efficacemente un'opera di interpretazione che non sia puramente fine a se stessa, ma rivolta alla utile individuazione di strumenti che possano avere concreta applicazione nello svolgimento quotidiano dei rapporti civili.

### ABSTRACT

The work analyses the effect of new tecnology on testamentary succession within Italian law. The author especially considers the possible limits of digital tecnology's use for the different forms of will. The analysis is made not only on the basis of law in force, but also from the point of view of a law evolution, that will consider the actual development and the wide utilization of digital tecnology.

no già dimostrato — almeno altrettanto rapidamente.